



STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

- Nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 117/2017 e sue modifiche e integrazioni, l'associazione con sede legale in Milano, costituita nel 1988 con la denominazione "TREKKING ITALIA - Associazione Amici del Trekking e della Natura", che sarà integrata con "TREKKING ITALIA – Associazione Amici del Trekking e della Natura-APS", in breve anche "TREKKING ITALIA-APS", è una libera Associazione di Promozione Sociale, improntata a principi di democraticità, di uguaglianza e di non discriminazione.
- Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Milano non costituisce modifica statutaria.
- È un'Associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
- L'Associazione si articola in Sezioni territoriali istituite mediante delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale.
- L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati.
- La denominazione e lo stemma del sodalizio appartengono all'Associazione.

Art.2

Finalità e scopi

- L'Associazione non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'Associazione ha lo scopo di promuovere il trekking in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per costruire relazioni sociali, avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali. L'Associazione si propone, quindi, di educare a muoversi nella natura e nell'ambiente, a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, mantenendo uno stile di vita semplice in cui risultino immediati e spontanei i rapporti umani.
- L'Associazione persegue altresì lo scopo di mantenere rapporti pacifici con tutte le etnie, rispettarne la cultura e le tradizioni ed approfondirne la conoscenza.

Art. 3

Attività

- L'Associazione persegue le finalità e gli scopi definiti all'art. 2 mediante l'esercizio in via esclusiva o principale a favore di associati, di loro familiari o di terzi, e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e del principio di pari opportunità tra uomini e donne, delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e di cui si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - la promozione dell'andar per sentieri, mediante l'organizzazione di escursioni in Italia e all'estero;
 - l'organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni grado;
 - l'organizzazione di attività, incontri ed escursioni rivolti alle persone diversamente abili;
 - l'educazione al trekking attraverso seminari, conferenze e proiezioni;
 - la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale;

- la preparazione fisica e tecnica dei trekker mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento;
 - la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e delle tradizioni popolari;
 - incontri, manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti gli amici del trekking e della natura;
 - pubblicazione di riviste, o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'Associazione, la cultura della natura e del trekking;
 - la ricerca e la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività di trekking nella sua più ampia accezione, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e bandi;
 - la tracciatura di sentieri destinati al trekking e la loro identificazione attraverso segnaletica e mappatura.
- L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge; l'individuazione di tale attività sarà di competenza del Consiglio Esecutivo Nazionale.
 - Nel raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà altresì cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati, e di altri organismi di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.
 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 4

Soci e modalità di ammissione

- Possono divenire soci, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e le altre Associazioni di Promozione Sociale che condividono lo spirito, i valori e le finalità dell'Associazione, e che ne facciano richiesta scritta alla Sezione territoriale di competenza, su apposito modulo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale dell'Associazione.
- Il numero dei soci è illimitato, con un numero minimo di 7 persone fisiche.
- Gli enti che intendono aderire all'Associazione dovranno presentare richiesta di ammissione firmata dal proprio legale rappresentante.
- Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- L'ammissione è subordinata al versamento della quota associativa. La domanda di ammissione comporta l'accettazione da parte dell'associato di tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento Nazionale e di quelli Sezionali, nonché delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.
- All'atto dell'accettazione della richiesta da parte della Sezione territorialmente competente il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, gli verrà rilasciata la tessera personale della Sezione di appartenenza, e sarà inserito nel libro soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
- L'eventuale rifiuto alla domanda di ammissione deve essere, entro 60 (sessanta) giorni, motivato e comunicato per iscritto dalla Sezione territoriale di competenza. Avverso il diniego motivato di adesione espresso dal Consiglio Direttivo di Sezione, il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, ricorrere al Consiglio Esecutivo Nazionale che decide sulle domande non accolte nella prima riunione convocata successivamente.

- È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la qualità di socio è personale e non trasmissibile, né in vita né a causa di morte.

Art. 5

Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- Soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche, che abbiano presentato domanda di ammissione presso una delle sezioni territoriali, siano state accettate ed abbiano versato la quota associativa nella misura prevista dal Consiglio Esecutivo Nazionale.
- Soci sostenitori: sono soci sostenitori coloro che abbiano versato una quota associativa almeno doppia rispetto a quella ordinaria.
- Soci onorari: possono essere nominati soci onorari dall'Assemblea Nazionale, su proposta di qualsiasi socio e con parere favorevole del Consiglio Esecutivo Nazionale, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per il loro impegno e la loro opera a favore dell'Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

- A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e tutti i soci devono ottemperare ai medesimi obblighi.
- I soci, purché in regola con il pagamento annuale della quota associativa, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi opportune, e di partecipare a tutte le attività dalla stessa organizzate.
- A tutti i soci iscritti nel libro soci è riconosciuto il diritto di voto; e a tutti i soci maggiorenni che risultano iscritti nel libro soci con anzianità minima di tre mesi alla data di convocazione delle assemblee è riconosciuto altresì il diritto di candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali, fatta salva una eventuale maggiore anzianità di iscrizione associativa che venga stabilita per specifiche cariche dal Regolamento Nazionale.
- I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le disposizioni dell'Art. 17 del presente Statuto.
- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
- L'appartenenza all'Associazione implica l'impegno ad operare per il conseguimento delle finalità associative e di corrispondere le quote associative, nonché l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti interni e tutte le norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali.
- I soci sono tenuti a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi e le finalità associative e osservare un comportamento socialmente ed eticamente corretto, animato da spirito di solidarietà, sia nelle relazioni interne verso altri associati che nelle relazioni verso terzi esterni all'Associazione.
- Le Associazioni di Promozione Sociale partecipano alla vita associativa per il tramite del loro rappresentante legale o di persona da questi delegato.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio

- La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:
 - decesso;
 - estinzione dell'ente associato;
 - recesso;
 - morosità, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento Nazionale;
 - esclusione.
- Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcuno diritto nell'ambito associativo.
- È fatta salva la facoltà del socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza oneri a suo carico. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione territoriale di competenza ed hanno effetto immediato. Il socio che recede è

tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

- L'esclusione del socio è deliberata, con giudizio motivato, dal Consiglio Esecutivo Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione o dell'Organo di controllo, conseguente alla violazione grave o ripetuta agli obblighi ed agli impegni associativi o quando, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, ovvero con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di esclusione del Consiglio Esecutivo Nazionale deve essere ratificata alla prima convocazione dall'Assemblea ordinaria dei Delegati: in questo lasso temporale il socio interessato alla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa unitamente alla convocazione dell'Assemblea, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione. Nel corso di tale Assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Le delibere di esclusione devono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari.

Art. 8

Quota associativa

- La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Esecutivo Nazionale. Detta quota è disposta per anno solare, non è trasmissibile né rivalutabile. Con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale possono essere istituite quote sociali di diversa entità per particolari categorie di soci, fermo restando però, per tutti i soci i diritti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9

Struttura territoriale dell'Associazione

- L'Associazione è costituita da soci riuniti liberamente in Sezioni territoriali coordinate a livello Nazionale. Tra i diversi livelli di articolazione della struttura associativa deve essere sempre garantita l'informazione, la comunicazione e il coordinamento.

Art. 10

Organi Nazionali dell'Associazione

- Gli Organi Nazionali di direzione, di governo e di controllo dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea Nazionale dei Delegati;
 - il Consiglio Esecutivo Nazionale;
 - il Presidente
 - il Vice Presidente;
 - l'Organo di controllo, ove previsto;
 - il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.
- Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono assunte e assolte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese di missione.
- In deroga alla statuizione del secondo comma del presente articolo, l'Assemblea Nazionale può deliberare la corresponsione di compensi ai componenti dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti.

Art. 11

L'Assemblea Nazionale dei Delegati

- L'Assemblea Nazionale dei Delegati, brevemente indicata come Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresentativa di tutti i soci. È composta dai rappresentanti di tutte le Sezioni territoriali, in ragione di un delegato ogni 70 (settanta) soci o frazione, eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea della relativa Sezione e dai soci che hanno ricoperto la carica di Presidente nell'Associazione che partecipano all'Assemblea Nazionale, alla pari dei Delegati, con diritto di voto.
- L'Assemblea Nazionale si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in un altro luogo stabilito dal Consiglio Esecutivo Nazionale. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Esecutivo Nazionale e convocata dal Presidente dell'Associazione mediante

comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, contenente il luogo della riunione, l'ora e la data della prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di trasmissione, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza, o 10 (dieci) giorni prima in caso di urgenza, ai Coordinatori di tutte le Sezioni ed ai Delegati eletti dalle Assemblee Sezionali, e affisso entro lo stesso termine nelle sedi dell'Associazione.

- L'Assemblea Nazionale sarà convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio annuale e sarà inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Esecutivo Nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) dei Delegati. In tale ultimo caso, se il Consiglio Esecutivo Nazionale non provvede entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
- L'Assemblea Nazionale dei Delegati è ordinaria o straordinaria e deve essere preceduta dalle Assemblee dei Soci di tutte le Sezionali istituite nell'Associazione.
- In prima convocazione l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati; in seconda convocazione, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, sarà regolarmente costituita, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Ciascun Delegato ha un voto. La partecipazione all'Assemblea e la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante per la votazione e adeguati sistemi di sicurezza, secondo modalità stabilite nel Regolamento Nazionale.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- L'Assemblea Nazionale dei Delegati in sede ordinaria ha il compito di:
 - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sui programmi di attività proposti dal Consiglio Esecutivo Nazionale, e deliberare anche sugli altri oggetti sottoposti al suo esame da tale organo o, comunque, posti all'ordine del giorno e non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria;
 - approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio sociale, se previsto dalla legge, o altro strumento idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione;
 - nominare e revocare i componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
 - nominare e revocare l'Organo di controllo, se previsto dalla legge;
 - nominare e revocare il Revisore legale dei conti, se previsto dalla legge;
 - approvare le deliberazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale in ordine all'esclusione dei soci;
 - approvare i regolamenti sul funzionamento dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
 - nominare i soci onorari;
 - delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea Nazionale è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:
 - modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
 - sulle delibere di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.
- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre sempre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Delegati.
- Le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere portate all'Assemblea Nazionale dal Consiglio Esecutivo Nazionale per propria iniziativa, o da almeno

1/5 (un quinto) dei Delegati, che ne abbiano sottoscritto la domanda e devono essere trasmesse, nel loro testo integrale, alle Sezioni, ai Coordinatori e ai Delegati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

- L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea a sua volta nomina tra i presenti il segretario verbalizzante ed, eventualmente, 2 (due) scrutatori per il controllo delle votazioni. Copia del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori, verrà esposto per 15 (quindici) giorni presso la sede legale e presso le sedi di ogni Sezione. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto e si procede di norma per alzata di mano.
- Il verbale dell'Assemblea Nazionale dovrà altresì essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere assembleari nazionali; le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea Nazionale sono obbligatorie per tutti gli associati, anche quelli assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 12

Il Consiglio Esecutivo Nazionale

- Il Consiglio Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo dell'Associazione. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 15 (quindici) componenti consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Delegati, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e secondo i criteri di proporzionalità definiti dal Regolamento Nazionale.
- Il Consiglio Esecutivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere.
- I membri del Consiglio così eletti restano in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3 (due terzi), l'intero Consiglio Esecutivo Nazionale è considerato decaduto e deve essere rinominato dall'Assemblea Nazionale.
- In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un componente del Consiglio Esecutivo Nazionale, o del Presidente, o del Vice Presidente, il medesimo Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale e, purché la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea Nazionale. I componenti così nominati restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- Il Consiglio Esecutivo Nazionale, con maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri, può per gravi motivi revocare il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'Associazione. In tal caso la delibera di revoca del Consiglio Esecutivo Nazionale deve essere ratificata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati alla prima convocazione utile dalla pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale. In questo lasso temporale il Consigliere interessato alla procedura di revoca si intende sospeso.
- Non possono essere nominati Consiglieri, e se nominati decadono, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. La decadenza dalla carica per difetto dei requisiti deve essere dichiarata dal Consiglio Esecutivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- Il Consiglio Esecutivo Nazionale è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea Nazionale, e nei limiti riconosciutigli dalla legge e dal presente Statuto. In particolare:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - redige e approva i regolamenti interni e ratifica i regolamenti sezionali;
 - redige i regolamenti sui lavori assembleari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo compresa la nota integrativa da sottoporre all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
 - redige i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti;

- conferisce procure generali e speciali;
 - propone le modifiche allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Delegati;
 - delibera in merito alla proposta di esclusione dei soci da presentare all'Assemblea dei Delegati;
 - delibera circa la stipula degli atti e dei contratti di rilevanza nazionale;
 - delibera l'istituzione e lo scioglimento delle Sezioni territoriali;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative;
 - individua le attività diverse strumentali e secondarie;
 - delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all'Assemblea dei Delegati dalle norme di legge e dal presente Statuto.
- Il Consiglio Esecutivo per adempiere alle sue funzioni può anche demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro, composti anche da persone associate, lo studio di tematiche legate a specifici ambiti dell'attività sociale e avvalersi eventualmente dell'opera di esperti esterni. I designati a specifici incarichi possono partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
 - Il Consiglio Esecutivo Nazionale si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
 - Il Consiglio Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato in forma scritta, anche con mezzi elettronici, a tutti gli aventi diritto all'adunanza, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento Nazionale.
 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente; in ogni caso, le deliberazioni che comportano l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà dell'Associazione sono presi con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
 - È necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto per deliberare lo scioglimento delle Sezioni e ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni territoriali non conformi agli scopi istituzionali dell'Associazione.
 - In seno al Consiglio non è ammessa delega.
 - Il Consigliere che non partecipi alle riunioni, senza giustificare la propria assenza, a più di tre sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.
 - Il componente del Consiglio Esecutivo Nazionale deve informare gli altri componenti e l'Organo di Controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione che l'Associazione intenda compiere. La notizia va fornita con una comunicazione scritta che ne precisi la natura, i termini, l'origine e la portata. La decisione sull'operazione è assunta dal Consiglio Esecutivo Nazionale, assentandosi il componente interessato, a maggioranza qualificata dei due terzi dei restanti aventi diritto.
 - I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale e alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, referenti di gruppo.
 - Delle riunioni del Consiglio Esecutivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Presidente

- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale, contestualmente al Consiglio Esecutivo Nazionale, rimane in carica 3 (tre) anni, e può essere rieletto.
- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, presiede le adunanze del Consiglio Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati, e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale.
- Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri di straordinaria amministrazione su decisione del Consiglio Esecutivo Nazionale, ovvero nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio

Esecutivo Nazionale, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, ed esercita ogni altro potere che gli viene riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 14

Il Vice Presidente

- Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale, contestualmente al Consiglio Esecutivo Nazionale, rimane in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto, e sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15

L'Organo di controllo

- Nei casi previsti dalla legge o qualora se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea Nazionale dei Delegati nomina un Organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non associati, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo, quando ritenuto opportuno, potrà essere anche di tipo monocratico.
- I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile e nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- I componenti dell'Organo di controllo agiscono in autonomia e indipendenza e il loro compenso, ove previsto, è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea Nazionale dei Delegati per l'intero mandato.
- Alla prima seduta utile, l'Organo di controllo elegge il suo Presidente. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea Nazionale convocata successivamente alla nomina di sostituzione, purché resti in carica la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea Nazionale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità della legge.
- Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti.
- I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale e dei Direttivi di Sezione, nonché a quelle dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee Sezionali, senza diritto di voto.
- Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, e sottoscritto dagli intervenuti. L'organo collegiale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
- È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di controllo si tengano per teleaudio-conferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- Nei casi previsti dalla legge, esso può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo, qualora sia costituita in forma collegiale, dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro; se monocratico, il solo membro effettivo che costituisce l'Organo dovrà avere anche la qualifica di revisore legale dei conti iscritto nel predetto registro.

Art. 16

Il Revisore legale dei conti

- Nei casi previsti dalla legge o qualora il controllo contabile non è svolto dall'Organo di controllo, l'Assemblea Nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- L'incarico di Revisore legale dei conti avrà durata di 3 (tre) anni con la possibilità di rinominare il medesimo Revisore legale per più indistinte volte.

Art. 17

Libri sociali obbligatori

- L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Esecutivo Nazionale;
 - il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Esecutivo Nazionale;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Esecutivo Nazionale;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale, tenuto dallo stesso Organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, e degli eventuali organi sociali, laddove nominati, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli Direttivi sezionali, tenuti a cura degli stessi organi direttivi delle Sezioni territoriali.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta da inoltrare al Presidente dell'Associazione che provvederà a metterli a disposizione dei richiedenti per la loro consultazione, specificando le eventuali modalità di presa in visione, entro trenta giorni dalla richiesta.
- E' rimessa all'Organo di Controllo la facoltà di accettare ed evadere le richieste di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo medesimo.

Art. 18

Bilancio

- I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali, decorrono dal primo gennaio di ogni anno, e sono redatti dal Consiglio Esecutivo Nazionale e approvati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.
- Per ogni esercizio sociale l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo; l'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio di esercizio dell'Associazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione; nei casi previsti dalla legge e nei limiti reddituali, il bilancio di esercizio può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.
- Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrate e di uscita per gli esercizi annuali successivi.
- Nei casi previsti dalla legge dovrà essere redatto anche il Bilancio sociale in conformità alle linee guida previste dalla stessa normativa.
- Entro il 15 giugno dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea Nazionale.
- Copia dei bilanci sono sempre a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto presso le sedi sociali. I bilanci, inoltre sono resi pubblici con l'affissione presso le sedi sociali almeno 15 (quindici) giorni antecedenti l'annuale Assemblea Nazionale dei Delegati.

Art. 19

Patrimonio

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- Le entrate sono costituite:
 - quote associative;
 - contributi specifici versati dai soci
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - dal ricavato dall'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
 - entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali;
 - attività di raccolta fondi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.
- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività di interesse generale statutariamente previste.

Art. 20

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21

Le Sezioni Territoriali

- L'Associazione è articolata in Sezioni territoriali costituite su base regionale, al fine di garantire sul tutto il territorio nazionale il perseguimento delle finalità istituzionali e promuovere le attività sociali a livello locale. In una medesima regione non può che esistere una sola Sezione. Ogni Sezione può coincidere con una o più regioni. Le Sezioni territoriali prendono il nome dalle regioni ove si costituiscono, non hanno autonomia giuridica, sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale secondo criteri stabiliti dal Regolamento Nazionale, e sono in grado di costituirsi in assemblee e di eleggere autonomamente i propri direttivi.
- Le Sezioni territoriali sono istituite con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, che ne ravvisi l'opportunità, qualora ne facciano richiesta scritta almeno 20 (venti) promotori maggiorenni che siano o dichiarano di iscriversi come soci ordinari. Se, per qualsiasi motivo, il numero minimo richiesto venga successivamente meno in una Sezione, e non sia ricostituito entro un anno, la Sezione è sciolta.
- Le Sezioni perseguono le finalità dell'Associazione, nel rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari e delle delibere assunte, ai sensi del presente Statuto, dagli organi centrali dell'Associazione.
- Le Sezioni si impegnano altresì a operare in conformità alle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Consiglio Esecutivo Nazionale e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati; in particolare, sono tenute al rispetto delle direttive volte ad assicurare una collaborazione sinergica tra le stesse, e a far sì che l'attività sociale sia condotta secondo uno stile unitario.
- Ogni Sezione è retta da un proprio regolamento sezionale definito dal Consiglio Direttivo di Sezione, approvato dalla rispettiva assemblea, che è l'organo sovrano della Sezione e a cui partecipano i soci ad essa iscritti. Il suddetto regolamento e le sue eventuali modifiche non saranno esecutivi se non dopo la ratifica del Consiglio Esecutivo Nazionale.

- Nel caso di violazione delle norme Statutarie, regolamentari e delle delibere degli organi centrali da parte di una Sezione, spetta al Consiglio Esecutivo Nazionale prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 22

I soci delle Sezioni

- I soci iscritti presso la Sezione hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione e alle attività sociali della Sezione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti.
- I soci si distinguono nelle categorie previste ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
- I soci ordinari e sostenitori appartengono di diritto alla Sezione nella cui regione hanno il domicilio. Tuttavia il Consiglio Esecutivo Nazionale può autorizzare, in presenza di giustificati motivi, l'iscrizione di un socio in una Sezione diversa da quella di competenza.

Art. 23

Gli organi delle Sezioni

- Gli organi della Sezione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo di Sezione;
 - il Coordinatore di Sezione.
- L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti presso la Sezione, purché in regola con il pagamento annuale della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- L'Assemblea dei soci è convocata dal Coordinatore, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo di Sezione, presso la sede della Sezione o in un altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci con mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di trasmissione, e affisso presso la sede della Sezione, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza, oppure 10 (dieci) giorni prima in caso di urgenza. Detto avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, inclusi i medesimi argomenti che verranno trattati nell'Assemblea Nazionale, la data, l'ora e il luogo della prima convocazione, e ove necessario, della seconda convocazione che potrà tenersi entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- L'Assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all'anno, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in via ordinaria, per l'esame del rendiconto gestionale annuale e l'utilizzo dei fondi specificatamente destinati alla Sezione; sarà inoltre convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Coordinatore o il Consiglio Direttivo, su apposita delibera, lo ritengano opportuno o quando un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, proponendo l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.
- L'Assemblea dei soci:
 - delibera sugli indirizzi, le direttive generali, i programmi della Sezione e degli altri argomenti posti all'ordine del giorno e, inoltre, discute sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
 - esamina il rendiconto gestionale di sezione;
 - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Coordinatore;
 - elegge i Delegati che, in proporzione al numero degli iscritti alla Sezione, rappresentano quest'ultima all'Assemblea Nazionale;
- In prima convocazione le delibere dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Sullo scioglimento della Sezione l'Assemblea dei Soci delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi e la proposta di scioglimento deve essere ratificata dal Consiglio Esecutivo Nazionale e portata a conoscenza del Consiglio stesso, del Presidente

dell'Associazione, nonché dei soci della Sezione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza, nel suo testo integrale.

- Ogni socio ha diritto ad un solo voto. È consentita una sola delega alla partecipazione ed al voto in capo ad altro socio della stessa Sezione territoriale. Nessun socio può ricevere più di una delega.
- L'Assemblea dei soci è presieduta dal Coordinatore della Sezione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea dei soci stessa. Il Presidente designa a sua volta tra i presenti il segretario che redigerà il verbale ed eventualmente due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il segretario può essere eletto anche tra i non soci. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in assemblea.
- I verbali dell'Assemblea dei soci sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e se nominati dagli scrutatori. Copia del verbale verrà esposto per 15 (quindici) giorni presso la sede sociale e trasmessa per conoscenza al Consiglio Esecutivo Nazionale entro 3 (tre) giorni dalla data della adunanza. Il verbale dell'Assemblea dei soci dovrà altresì essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere assembleari sezionale.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore e da un numero di membri compreso tra quattro e sedici, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
- La carica di Consigliere è gratuita.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere.
- In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci, e la comunicazione dei nominativi al Consiglio Esecutivo Nazionale. I componenti così nominati restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogni volta che il Coordinatore lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, e comunque almeno due volte all'anno.
- Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione dei fini sociali e dei compiti che siano stati allo stesso delegati dal Consiglio Esecutivo Nazionale. Redige il regolamento sezionale e il rendiconto gestionale annuale.
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
- Per la prima volta il Coordinatore e i membri del Consiglio vengono nominati dal Consiglio Esecutivo Nazionale, con la delibera costitutiva della Sezione, su proposta dei suoi promotori.

Art. 25

Il Coordinatore

- Il Coordinatore eletto dall'Assemblea dei soci rimane in carica 3 (tre) anni.
- Il Coordinatore dirige l'attività della Sezione e ha il compito di coordinare l'attività della Sezione con quella dell'Associazione, assicurando il pieno rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi centrali dell'Associazione ed effettuando periodiche relazioni sull'andamento della Sezione al Consiglio Esecutivo Nazionale.
- Al Coordinatore sono affidati i rapporti con gli enti e le istituzioni locali, sia pubblici che privati, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Esecutivo Nazionale, cui il rappresentante risponde delle attività svolte.
- Su specifica delega del Presidente e del Consiglio Esecutivo Nazionale il Coordinatore può gestire finanziamenti relativi alle attività svolte a livello locale.
- In caso di iniziative che comportino il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale, o l'insorgere in capo a quest'ultima di obbligazioni nei confronti di terzi (quali ad esempio altre associazioni, enti pubblici e privati, categorie professionali) il Coordinatore è tenuto a dare

preventiva informazione al Presidente e al Consiglio Esecutivo Nazionale, cui spetta autorizzarne l'adozione.

- Il Coordinatore e il Tesoriere hanno poteri di firma, nei limiti riconosciuti dal Regolamento Nazionale.

Art. 26

Scioglimento della Sezione

- Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni del presente Statuto e/o del Regolamento Nazionale e Sezionale, e/o delle delibere degli organi nazionali, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali da parte degli organi della Sezione, il Consiglio Esecutivo Nazionale può deliberare con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, il commissariamento della Sezione per le attività di ordinaria amministrazione e successivamente, ove necessario, lo scioglimento della stessa Sezione.
- Il Comitato Esecutivo Nazionale può sciogliere la Sezione quando venisse meno il numero minimo dei soci richiesti e non ricostituito entro un anno; la decisione può anche essere assunta dall'Assemblea dei soci di Sezione presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- In caso di scioglimento della Sezione, quanto residua della stessa resta di proprietà dell'Associazione che lo destinerà alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 27

Estinzione o scioglimento dell'Associazione

- In caso di estinzione o scioglimento, quanto residua è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 28

Controversie

- Le controversie relative alla vita dell'Associazione che dovessero insorgere fra i soci, o fra i soci ed organi dell'Associazione, non potranno venire deferite all'Autorità Giudiziaria se non prima venga esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi dall'organo competente entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di motivato ricorso dello stesso.
- Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono: il Presidente e il Consiglio Esecutivo Nazionale.

Art. 29

Disposizioni finali

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia, in quanto applicabili, alla disciplina contenuta nel libro I del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Norma transitoria

La durata in carica dei diversi organismi:

- Assemblea Nazionale
- Presidente
- Vice Presidente
- Consiglio Esecutivo Nazionale
- Coordinatore
- Consiglio Direttivo delle Sezioni Regionali

stabilita nello Statuto in 3 (tre) anni decorre dall'anno 2021. Nell'Assemblea Nazionale del 2021 la scadenza della durata in carica dell'Organo di controllo verrà allineata agli altri organismi.

Approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Delegati di Tirrenia del 13 e 14 aprile 2019